

**GIUSTIZIA CIVILE**

Anno XLV Fasc. 2 - 1995

Rodolfo Murra

---

**REQUISITI DELLA PROCURA ALLE LITI  
TRA COLOMBI ED ANGELI NERI**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 22 novembre 1994 n. 9869 — Pres. Brancaccio P.P. — Est. Finocchiaro A. — P. M. Di Renzo (concl. conf.) — I.N.A.I.L. (avv. Schillaci, Varone, Milano) c. Sponta (avv. Ramicone).  
(Conferma Trib. L'Aquila 14 novembre 1989).

[6732/876] Procedimento civile - Mandato alle liti - Contenuto e forma - Procura conferita su foglio separato ma spillato all'atto introduttivo - Nullità rilevabile d'ufficio - Conseguenze.  
(C.p.c., art. 83).

*Non realizza lo scopo voluto dall'art. 83 c.p.c. una procura ad litem rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta, con la conseguenza che — anche in difetto di una espressa sanzione di nullità — l'atto così formato è inidoneo a raggiungere lo scopo voluto dalla norma e determina, qualora l'atto cui accede sia un atto di appello, l'inammissibilità del gravame, che non può sanarsi neppure per il comportamento omissivo della controparte (1).*

(Omissis). — 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 82, 112, 125, 156, 157 c.p.c., nonché mancata, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il tribunale dichiarato inammissibile l'appello, sottoscritto sulla base di procura rilasciata su foglio autonomo rispetto all'atto d'impugnazione cui accede, senza tenere presente:

— che il tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il vizio della procura, dato che lo stesso non dà luogo a nullità rilevabile d'ufficio e che deve comunque ritenersi sanato, per acquiescenza delle parti, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., tanto più che con la notifica dell'atto di appello è stata anche notificata la copia del foglio ad esso aggiunto contenente la procura, come risulta dalla circostanza che la relazione di notifica dell'atto di appello figura scritta proprio in tale foglio dopo la procura;

— che la motivazione della sentenza, a causa della contraddittorietà dei suoi passaggi logici, non specifica con la necessaria chiarezza se l'inammissibilità sia stata fatta dipendere da vizio della procura rilasciata nel giudizio di primo grado, con regolare indicazione della data, anche per il giudizio di appello, o da vizio della procura rilasciata per l'appello ed, in questo secondo caso, se il vizio dipenda in particolare dalla carenza di data o dalla utilizzazione, per la sua formazione, di un foglio aggiunto al ricorso;

— che il tribunale ha, in ogni caso, errato nel considerare la data un elemento necessario della procura, dato che questa non è richiesta da alcuna norma ed è superflua quando, come nella specie, sia certo che la procura è stata rilasciata tempestivamente, sia nell'escludere la possibilità di utilizzazione, per la procura, di un foglio aggiunto ad uno degli atti tassativamente indicati dall'art. 83 c.p.c., nei quali la procura con firma autenticata dal difensore deve essere apposta.

3. Il problema sottoposto a queste Sezioni unite consiste nello stabilire la validità o meno della procura alle liti apposta su foglio a se stante unito con punti metallici ad un atto del processo, con sottoscrizione autenticata dal difensore.

La questione non è risolta in modo univoco nella giurisprudenza di questa Corte.

Alcune pronunce hanno infatti affermato il principio secondo cui qualora la procura speciale venga rilasciata in un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 c.p.c., ma ugualmente dotato della forma scritta e depositato al momento della costituzione in giudizio della parte della cui rappresentanza si tratta e senza che al riguardo siano sollevate contestazioni ad opera della controparte, non è ravvisabile nullità della procura — apposta, nella specie, su foglio cucito con un punto metallico al ricorso in appello — stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con la citata norma, in relazione alle esigenze di certezza sia dell'esistenza sia della tempestività della procura stessa (Cass. 5 ottobre 1992 n. 10877; Cass. 23 gennaio 1992 n. 747).

Per giungere a queste conclusioni le richiamate sentenze richiamano gli argomenti addotti da una sentenza di queste Sezioni unite che, nel comporre un contrasto verificatosi

re, ugualmente autorizzato dalla legge ad attribuire pubblica fede all'atto, limitatamente alla procura che sia apposta su un atto del processo.

La disposizione dell'art. 83, comma 3 c.p.c., anche se alternativa rispetto a quella contenuta nel comma 2 dello stesso articolo, si pone pur sempre come eccezionale rispetto a quest'ultima, dal momento che il potere certificatorio del difensore è limitato alle ipotesi in cui la procura è conferita a margine del foglio o in calce agli atti ivi espressamente contemplati.

L'indicazione degli atti nella norma contenuti, seppure tassativa, non esclude che la procura possa essere validamente conferita e, quindi, la sottoscrizione del mandato possa essere certificata dal difensore, anche su atti diversi provenienti dall'avversario in quanto a tali conclusioni si giunge sulla base di una interpretazione estensiva e non anche analogica, sempre consentita pure in presenza di norme eccezionali.

Secondo la sentenza di queste sez. un. n. 3571 del 1977, in precedenza richiamata, considerato lo scopo di certezza — sia dell'esistenza sia della tempestività — che le forme stabilite dall'art. 83, in relazione all'art. 125, comma 2 c.p.c., intendono realizzare, gli elementi essenziali per il raggiungimento di tale scopo sono soltanto: 1) l'adozione della forma scritta per il conferimento della procura; 2) il deposito della documentazione relativa al momento della costituzione della parte in giudizio, con la conseguenza che nel concorso di questi due elementi, la riferibilità dell'attività del procuratore alla parte del rapporto controverso — in mancanza di specifiche contestazioni — non può essere messa in dubbio, con la conseguente regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi — al fine di escludere l'esistenza della procura — la mancata apposizione della stessa nel luogo documentale indicato dalla legge, attesa la mancanza di accessorietà fra procura ed atti del giudizio, per il fatto che la prima può essere rilasciata anche su atto autonomo.

La stessa decisione, poi, aggiunge che la funzione esclusivamente processuale dell'atto con cui viene conferita la procura fa di esso un atto processuale con la conseguente applicabilità dell'intera disciplina del codice di rito ivi compreso il principio secondo cui l'inosservanza delle forme stabilite determina la nullità dell'atto — nei casi in cui non è espressamente comminata dalla legge — solo se l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2 c.p.c.), nonché l'altro per cui la nullità dell'atto non può essere dichiarata se lo stesso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, comma 3 c.p.c.).

Queste conclusioni delle Sezioni unite non ritiene il collegio di potere accettare, nella loro assolutezza, in quanto le stesse:

- non spiegano la differenza fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 83;
- non affrontano il problema dell'inesistenza di un potere certificatorio generale del difensore, emergente dallo stesso art. 83 comma 3 c.p.c., ma l'hanno implicitamente negato quando hanno escluso l'ontologica accessorietà della procura rispetto agli atti del giudizio, invocando la possibilità di rilasciare la procura con un atto autonomo, senza avvedersi che l'accessorietà, posta nel terzo comma dello stesso articolo, non può essere negata invocando il secondo comma che riguarda una diversa fattispecie;
- con il porre, poi, quali elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo dell'atto solo la forma scritta del conferimento della procura e il deposito dello stesso al momento della costituzione hanno svalutato completamente il disposto dell'art. 83, comma 3 c.p.c., senza rilevare che — in siffatto modo decidendo — superano ogni problema circa l'apposizione della procura su atti diversi da quelli previsti dalla legge, per finire con l'ammettere, implicitamente, ma necessariamente, la validità della procura autenticata dal difensore rilasciata su qualsiasi foglio e, quindi, anche al di fuori di ogni collegamento fra tale foglio e l'atto processuale;
- con il valorizzare la mancata contestazione ad opera della controparte hanno finito con il rimettere alla disponibilità delle parti la questione relativa al rilascio della procura senza avvedersi che o non sussiste l'obbligo del rilascio nelle forme del comma 3 dell'art. 83 c.p.c. ed allora la contestazione della controparte è irrilevante, per essere la procura valida in qualunque modo rilasciata, o tale obbligo sussiste ed allora la mancata contestazione non esclude l'inesistenza della procura conferita al difensore in forme diverse da quelle previste dalla legge.

nell'ambito delle sezioni semplici — sulla questione della tassatività o meno dell'elencazione degli atti processuali sui quali rilasciare la procura *ad litem* — hanno affermato il principio secondo cui, qualora la procura speciale venga rilasciata in calce o a margine di un atto del processo diverso da quelli elencati nell'art. 83, comma 3 c.p.c., e l'avversario non muova contestazioni al momento della costituzione in giudizio, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato, stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con lo stesso art. 83 c.p.c. (Cass. 6 agosto 1977 n. 3571), invocando altresì l'autorità di un'affermazione proveniente da autorevole dottrina per la quale il termine in calce è un termine empirico che non implica alcuna connessione strutturale con l'atto al quale si fa riferimento, ma significa solo che la procura può essere rilasciata successivamente all'atto.

Altre decisioni, invece, partendo dalla premessa secondo cui il potere attribuito al difensore dall'art. 83, comma 3 c.p.c., di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura è condizionata dal fatto che la procura gli sia conferita in calce o a margine della citazione o degli altri atti indicati nella citata disposizione ovvero su di un foglio allegato che faccia corpo con essi, ritengono che sia da escludersi la validità di una procura *ad litem*, con sottoscrizione autenticata dal difensore, rilasciata con scrittura separata — quale è quella apposta su un foglio, staccato dall'atto introduttivo del giudizio, unito ad esso con spilletta, con data diversa e senza alcun riferimento allo stesso — senza che i requisiti di certezza circa l'esistenza e la tempestività del rilascio della procura possano essere integrati con elementi esterni all'atto, dovendo essi risultare, invece, dal contesto stesso dell'atto, in modo da potere essere immediatamente percepiti dalla controparte e dal giudice (Cass. 29 novembre 1983 n. 7155; Cass. 22 febbraio 1993 n. 2168; Cass. 9 aprile 1993 n. 4297).

4. Ritiene il collegio che il contrasto debba essere composto privilegiando la seconda delle interpretazioni in precedenza enunciate sulla base delle seguenti considerazioni.

A tal fine è necessario prendere le mosse dall'art. 83 c.p.c., il quale dopo avere stabilito, al primo comma, che « quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore questi deve essere munito di procura », aggiunge al secondo comma, che « la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata » ed enuncia, al terzo comma, il principio secondo cui « la procura speciale può anche essere apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nella esecuzione », con la precisazione che « in tali casi, l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore ».

Dalla norma emerge:

— la necessità di una particolare forma della procura;

— il principio secondo cui il difensore non è munito di un potere certificatorio generale, ma tale potere gli è conferito limitatamente alle ipotesi in cui la procura sia rilasciata a margine od in calce non solo degli atti espressamente indicati, ma — secondo la giurisprudenza di gran lunga prevalente — di qualsiasi atto processuale, anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e quindi anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto);

— l'inesistenza di una qualunque sanzione per la violazione del comma 3.

Ciò premesso occorre individuare:

A) quale sia lo scopo della pretesa di una forma particolare per il rilascio della procura;

B) cosa si intende con la locuzione in calce;

C) quali conseguenze derivano dalla violazione dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

A) Scopo del rilascio della procura, con il rispetto di forme particolari, è quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, certezza che può essere fornita soltanto da documenti facenti piena prova fino a querela di falso, come appunto l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata, ai quali deve aggiungersi anche la procura la cui sottoscrizione sia certificata autentica dal difensore.

Anche quest'ultima è infatti una procura per scrittura privata autenticata, soltanto che la sottoscrizione è autenticata, anziché da un notaio o da altro pubblico ufficiale, dal difensore.



In realtà è da dire che gli elementi per il raggiungimento dello scopo costituiti *a)* dall'adozione della forma scritta per il conferimento della procura e *b)* dal deposito della documentazione relativa al momento della costituzione della parte in giudizio, se sono sufficienti per il rilascio della procura ai sensi del comma 2 dell'art. 83 c.p.c., non lo sono quando la procura è rilasciata ai sensi del successivo comma 3, in relazione alla quale è altresì necessario *c)* che la procura venga rilasciata a margine o in calce agli atti ivi indicati, interpretata la locuzione come comprensiva di qualsiasi atto processuale anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e quindi anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto).

Quindi l'applicazione delle norme del codice di rito per il carattere processuale dell'atto di conferimento della procura comporta, per quanto in precedenza osservato, che deve considerarsi priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo una procura rilasciata su un foglio separato ed autenticato dal difensore, in quanto la norma non attribuisce in questa ipotesi al difensore il potere certificatorio e, con l'ulteriore conseguenza, che la nullità deve essere dichiarata per non avere l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato e che è costituito dal fatto di conferire al difensore il potere di esercitare lo *ius postulandi* in relazione alla specifica controversia.

*B)* Per quanto riguarda il significato del termine in calce non ritiene il collegio di potere aderire alle conclusioni di quelle decisioni per le quali lo stesso è un termine empirico che non implica alcuna connessione strutturale con l'atto al quale si fa riferimento, ma significa solo che la procura può essere rilasciata successivamente all'atto, trattandosi di affermazione puramente assiomatica.

Il termine, invece, fa espresso riferimento al « luogo documentale » dove la procura deve essere rilasciata per potere essere autenticata la firma da parte del difensore, sicché non è sufficiente che la stessa sia apposta dopo l'atto, ma è necessario che sia aggiunta ad un atto processuale in cui non si apprezzino in calce spazi vuoti e con il quale quindi formi un corpo unico, con la conseguenza, pertanto, che non può ritenersi apposta in calce una procura rilasciata su un foglio a parte e solo materialmente spillato all'atto processuale cui accede.

Queste conclusioni non conducono — come si esprime Cass., sez. un., n. 3571 del 1977 — ad attribuire un rilievo abnorme al « luogo documentale » indicato dalla legge, ma sono una logica conseguenza dell'ontologica accessorietà dell'atto contenente la procura all'atto processuale, senza che tale rapporto possa essere escluso invocando la circostanza che la procura può essere rilasciata con atto autonomo (art. 83, comma 2 c.p.c.), dal momento che proprio la dizione dell'art. 83, comma 3 c.p.c. esclude l'autonomia dei due atti quando la procura è autenticata dal difensore.

*C)* È bensì vero che la legge non stabilisce espressamente le conseguenze che derivano dall'inosservanza dell'art. 83, comma 3 c.p.c., ma, da quanto in precedenza esposto, deriva la nullità della procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio a se stante (e che non può considerarsi apposta in calce), dal momento che la stessa è, da un lato, priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2 c.p.c.) e, dall'altro, è inidonea a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (scopo dell'atto) (art. 156, comma 3 c.p.c.), proprio perché il difensore non ha un potere certificatorio generale.

5. A conclusione delle precedenti osservazioni si deve ritenere che poiché scopo del rilascio della procura è quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa e tale certezza può essere fornita soltanto da documenti facenti piena prova fino a querela di falso e poiché a norma dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il difensore ha il potere di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura e quindi di formare documenti che abbiano una tale efficacia nell'ipotesi che la procura gli sia conferita in calce o a margine non solo degli atti espressamente indicati, ma di qualsiasi atto processuale, anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e quindi anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto) ovvero su di un foglio allegato che faccia corpo con essi, non

realizza lo scopo voluto dalla norma una procura rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta, con la conseguenza che — anche in difetto di una espressa sanzione di nullità — l'atto così formato è inidoneo a raggiungere lo scopo voluto dalla norma e determina — qualora l'atto cui accede sia un atto di appello — l'inammissibilità del gravame, che non può sanarsi per il comportamento omissivo della controparte. (*Omissis*)

(1) [6732/876] **Requisiti della procura alle liti tra colombi ed angeli neri.**

« Non vi sarebbe ragione di lagnarsi delle forme più di quello che ... avrebbe ragione il colombo di lagnarsi dell'aria che rallenta il suo volo, senza accorgersi che appunto quell'aria gli permette di volare » (1): mai allegoria più calzante è stata coniata nell'ambito del processo civile.

Le forme processuali rispondono invero non soltanto ad una necessità di ordine e di efficienza (2) ma soprattutto di certezza, e la loro scrupolosa osservanza rappresenta una garanzia di regolare e leale svolgimento del processo e di rispetto dei diritti delle parti litiganti (3). Il principio fondamentale che ha dunque ispirato l'attuale disciplina delle forme degli atti processuali è quello della strumentalità di dette forme allo scopo obiettivo perseguito da ciascun atto: la forma cessa di esser un rituale complicato da considerarsi fine a sé stesso ed inizia ad esser intesa come congruo strumento per consentire all'atto di poter assolvere al proprio compito (4).

Qual è dunque — per venire all'oggetto specifico di queste osservazioni — il compito che è chiamata ad assolvere la procura alle liti che la parte deve rilasciare ad un difensore allorché si accinge ad iniziare ovvero a resistere ad un giudizio? Si è esattamente puntualizzato in dottrina che la terminologia del codice, a tal proposito, è per certi versi impropria: una volta, infatti, che si è riconosciuto che è dalla legge e non dalla volontà della parte che il difensore deriva i propri poteri, è più agevole dedurre che la locuzione « procura » non debba esser intesa in chiave per così dire

(1) CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna 1941, 105.

(2) LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano 1992, 215. L'insigne autore ricorda a tal proposito che il formalismo è necessario nel processo molto più che nelle altre attività giuridiche, anche se occorre evitare che le forme si trasformino in un ingombro ed in un ostacolo al pieno conseguimento dello scopo del processo, che è il criterio principale al quale ogni interprete deve ispirarsi (non dimenticando mai che le forme sono dei puri mezzi e non anche dei fini). Anche la stessa Relazione del Guardasigilli al Codice di rito, n. 15, richiamava l'attenzione sul fatto — ad esempio — che « le nullità degli atti processuali sono sempre state stabilite non per cieco ossequio alla forma considerata in sé stessa, ma in vista dello scopo pratico che l'atto è destinato a raggiungere nel processo ». In un ordine assai simile di idee si colloca FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione*, I, Torino 1989, 104, secondo il quale il sistema delineato dagli art. 156 ss. c.p.c., non costituirebbe un esempio di mera idolatria per le formalità, ma strumento per soddisfare sia l'esigenza che certe attività compaiano sempre, cioè in tutti i concreti processi, in determinate forme e stabili guise, sia « l'esigenza di surrogare il requisito di una volontà scevra da mende ».

(3) Sul rilievo che le forme, come regole principali del gioco processuale, abbiano la funzione di garantire le parti insiste anche MONTESANO, *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1990, I, 2. Per FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di E. Redenti*, I, Milano 1951, 412, « non è possibile prescindere dalla forma, né andare al di là della forma: essa risponde non meno a un criterio pratico di sufficienza che a un principio giuridico di necessità, e li soddisfa entrambi pienamente ». Si tenga però presente l'acuta osservazione per la quale il formalismo processuale esprime l'indispensabilità delle forme del processo, non anche la loro sufficienza quando manchi la sostanza (ALLORIO, *Il giuramento della parte*, Milano 1937, 237).

(4) Sul principio della strumentalità delle forme si veda in particolare, per la dottrina classica, LIEBMAN, *op. cit.*, I, 220 e, più in generale, CHIOVENDA, *op. cit.*, 191 ss.; CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma 1956, 297; REDENTI, *Atti processuali*, in *Enc. dir.*, IV, Milano 1959, 119; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino 1992, 346.

privatistica (5). Sarebbe perciò preferibile e più logico parlare di atto di incarico (6) oppure di atto di investitura (7).

Ma al di là delle questioni meramente terminologiche (queste ancor più sterili di quelle che si potrebbero discutere sulla forma in senso stretto) giova chiarire che scopo originario della procura alle liti è quello di assicurare la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (8); scopo del rilascio della procura con l'osservanza di forme particolari è quello di garantire alla parte avversa la certezza che l'attività defensionale sia compiuta su mandato del soggetto effettivamente legittimato.

Le forme per il rilascio della procura sono contenute nell'art. 83 del codice di rito, secondo e terzo comma: da un lato si prevede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, dall'altro un conferimento con sottoscrizione, autenticata come vera dallo stesso difensore, a condizione che il mandato sia rilasciato materialmente in calce o a margine di uno dei sette atti processuali elencati nella disposizione citata.

La norma ha dato vita a « modeste e cavillose questioni » (9), che peraltro hanno portato spesso i nostri giudici a gettare a mare anni di intensa attività processuale già svolta, impegnandosi sino allo stremo delle forze per affermare e far prevalere principi più o meno ossequiosi al più deleterio formalismo processuale. Così, con riferimento soltanto al terzo comma poc'anzi citato, e con incidenza dunque sulle forme del rilascio della procura, si agitavano in giurisprudenza i seguenti problemi:

- a) la locuzione « a margine dell'atto » consente l'apposizione del mandato al di fuori delle fincature che caratterizzano il foglio di carta bollata?
- b) l'elencazione degli atti processuali contenuta nel terzo comma deve ritenersi tassativa?
- c) l'espressione « in calce all'atto » deve intendersi in senso rigorosamente letterale ovvero meramente empirico?

Ai quesiti ora rammentati si sono offerte, nel tempo, soluzioni difformi. Quanti processi conclusi con pronunce di *absolutio ab instantia*, quanto amaro masticato da coloro i quali, per aver incappato in interpretazioni rigorosissime del dato normativo, si sono visti negare una decisione sul merito per risultare soccombenti su inimmaginate questioni processuali (10)!

Il primo problema, sorto a seguito di dubbi interpretativi in ordine alla legge sul bollo (art. 41), vivaddio è stato archiviato quasi subito (11): diversamente, la sua persistenza avrebbe corso il rischio di ridicolizzare le attività espletate negli italici uffici giudiziari. Sul secondo, invece, il dibattito è proseguito per anni, con disorientamenti giurisprudenziali di non poco momento (12), per essere poi oggi definitivamente risolto (si spera), con molto buon senso (13).

(5) Per tutti, in tal senso, PAVANINI, *Note sulla figura del difensore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1957, 261; PUNZI, *Note sul ministero del difensore nel processo civile*, in *Studi in onore di Segni*, IV, Milano 1967, 174; MANDRIOLI, *Dei difensori*, in *Commentario al Codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, I, Torino 1973, 934; MAZZARELLA, *Avvocato e procuratore (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma 1990, 6. Proprio perché qui non si tratta di attribuire poteri ma solo di scegliere un soggetto tra quelli abilitati alla difesa in giudizio, CARNELUTTI, *op. cit.*, 109, preferisce parlare di scelta limitata.

(6) Così PUNZI, *op. loc. cit.*, sulla scia di quanto suggerito già da PAVANINI, *op. loc. cit.* Nel medesimo senso, per ciò che concerne il processo penale, v. DE MARSICO, *La rappresentanza nel diritto processuale penale*, Milano 1915, 51.

(7) GIANNINI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Roma 1959-1960, 119 ss.

(8) Cass. 17 dicembre 1975 n. 4143, *Giust. civ. Mass.* 1975.

(9) SATTA, *Commentario al Codice di procedura civile*, I, Milano 1959, 282.

(10) « Le vittorie in procedura sono troppo spesso una sconfitta della giustizia » (CHIARLONI, *Sulla procura alle liti da ente collettivo formata illeggibilmente dall'asserito rappresentante organico non altrimenti indicato per nome*, in *Giur. it.* 1994, I, 1, 1282).

(11) Per notizie e riferimenti in tal senso MANDRIOLI, *op. ult. cit.*, 936.

(12) Favorevoli all'indirizzo restrittivo si sono mostrate, nel tempo, Cass. 14 luglio 1976 n. 2722, *Giust. civ. Mass.* 1976; Cass. 18 ottobre 1972 n. 3120, *ivi* 1972; Cass. 11 marzo 1972 n. 703, *ivi*; Cass. 20 luglio 1971 n. 2346, *ivi* 1971; Cass. 6 giugno 1969 n. 1986, *ivi* 1969; Cass. 6 marzo 1969 n. 740, *ivi*; App. Napoli 15 aprile 1969, *Foro it. Rep.* 1969, v. *Procedimento civile*, 50. In dottrina, favorevole all'interpretazione rigorosa, DI BLASI, *Mandato ad litem e mandato ad lites*, in *Nss. D.I.*, X, 1964, 147.

(13) Cass. 28 agosto 1993 n. 9148, *Gius* 1994, 5, 61; Cass. 23 gennaio 1992 n. 747, *Giust. civ. Mass.* 1992; Cass. 14 luglio 1989 n. 3303, *ivi* 1989; Cass. 23 giugno 1988 n. 4279, in questa *Rivista* 1989, I, 87; Cass. 17 novembre 1982 n. 6156, *Giur. it.* 1983, I, 1, 1319 con nota di BOLLINO. Il nuovo corso giurisprudenziale si è consolidato a partire dalla pronuncia delle sez. un., 6 agosto 1977 n. 3571, in



Anche il terzo problema, d'ora in poi, non dovrebbe sussistere più: le Sezioni unite hanno infatti composto una volta per tutte l'annoso contrasto sulla questione della validità della procura apposta sul cosiddetto foglio separato o allungato. Il problema era noto da tempo, grazie appunto al diverso modo di risolverlo ad opera della giurisprudenza (14).

Sulla questione in parola già parte della dottrina aveva avuto modo di esprimere dissensi dalla soluzione oggi accolta (15). Dissensi che a volte hanno assunto caratteri di veri e propri strali apocalittici (16), rivolti contro l'affermazione di opinabili principi.

I termini della *questio iuris* sono stati stavolta affrontati dalla Suprema Corte muovendo dalla puntualizzazione di tre osservazioni:

1) la differenza tra i commi 2 e 3 dell'art. 83 c.p.c. si spiega con la volontà del legislatore di negare al difensore l'attribuzione di un potere certificatorio generale della sottoscrizione del proprio assistito, di talché è nullo il mandato *ad litem* se conferito su un foglio separato, ancorché la firma venga definita autentica dallo stesso difensore;

2) il termine « in calce », di cui al terzo comma della norma citata, non può essere inteso empiricamente, posto che fa espresso riferimento al luogo documentale dove la procura deve essere rilasciata; sicché non basta che la procura sia apposta dopo l'atto, ma occorre che tra la fine dell'atto e la procura medesima non si apprezzino spazi vuoti;

3) ancorché la legge non preveda le conseguenze derivanti dalla violazione del disposto del terzo comma in parola, nella specie si deve fare applicazione dei principi generali vigenti in tema di nullità degli atti processuali per vizi di forma (art. 156 c.p.c.).

D'ora in poi se volesse seguire pedissequamente e *sine grano salis* i precetti affermati dalle Sezioni unite il giudice sarebbe costretto ad indossare le vesti del più pignolo notaio e, impugnata la lente di ingrandimento allo scopo di stanare « spazi vuoti », verificare se la procura alle liti autenticata dal difensore ed apposta nell'ambito (diciamo così) dell'atto processuale, costituisca un *unicum* col medesimo, in modo da far ritenere raggiunto lo scopo al quale è preordinata.

Si parta dalla locuzione « in calce ». La Corte sostiene che il termine, lungi dal poter essere inteso in senso empirico (17), indica esplicitamente e senza equivoci di sorta il luogo documentale ove la procura deve essere apposta. Se così è, nessun altro posto, che non sia la fine del documento (oltre al margine, contemplato espressamente dalla norma), appare in grado di contenere la procura: calce, infatti, da un punto di vista etimologico, vale ad indicare il « calcagno », la parte finale di qualcosa. La Corte, dunque, arbitrariamente sostiene che la procura, per essere validamente confe-

---

questa *Rivista* 1977, I, 1875, la quale avrebbe peraltro offetto — secondo la sentenza ora pubblicata — elementi di sostegno alla tesi per la quale la procura apposta su foglio separato dall'atto processuale non è nulla. In dottrina, per la soluzione poi prevalsa, v. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli 1957, 238; MANDRIOLI, *Sulla procura al difensore in giudizio d'appello stesa sulla copia della sentenza impugnata*, in *Giur. it.* 1964, I, 2, 489 ss.

(14) In favore della validità della procura anche se rilasciata su foglio separato ma poi annesso all'atto del processo, si vedano — per rimanere nel novero dei precedenti citati dalla sentenza in rassegna — Cass. 5 ottobre 1992 n. 10877, *Giust. civ. Mass.* 1992 e Cass. 23 gennaio 1992 n. 747, *Foro it.* 1992, I, 1411 ed in *Corr. giur.* 1992, 645, con nota di GATTI, *Sulla procura non conforme alle previsioni dell'art. 83, comma 3 c.p.c.* In senso contrario, Cass. 9 aprile 1993 n. 4297, in questa *Rivista* 1994, I, 3271 (insieme alla Cass. 1° agosto 1992 n. 9158), con nota critica di FAVI, *Difetto di ius postulandi, svolgimento extra districtum di attività procuratorie e procura conferita su foglio separato*; Cass. 22 febbraio 1993 n. 2168, *Giust. civ. Mass.* Recentemente, a quest'ultimo orientamento si è uniformata anche Cass. 28 ottobre 1994 n. 8902, *Guida al diritto* 1994, 8, 18, con osservazioni del sottoscritto.

(15) Per GUARNIERI, *Ancora sulla procura in foglio più o meno separato o allungato*, in *Riv. dir. proc.* 1989, 301, la violazione del comma 3 dell'art. 83 c.p.c. si ha solo quando la procura risulti rilasciata su foglio del tutto distinto e staccato rispetto all'atto introduttivo del processo, ma anche in questo caso si versa in ipotesi di mera irregolarità processuale, non sanzionabile, a meno che la controparte non contesti la stessa autenticità della sottoscrizione.

(16) « Sento che morirò; sento che quando sarò morto un angelo nero verrà nel fondo del mio purgatorio a darmi notizia di decisioni come questa della Corte di Bologna, che saranno ancora pronunciate dai giudici di questo mondo (o, ahimé, dai giudici del nostro Paese), quasi a rinfacciarci l'inutilità della mia vita terrena » (SATTA, *La procura in foglio più o meno separato o allungato*, in questa *Rivista* 1961, 1890). La decisione contestata dell'insigne Autore è stata criticata anche da altri (FIGLIOLI, *Di alcune particolari questioni in tema di nullità della procura ad litem e di interruzione del processo*, in *Giur. it.* 1961, I, 2, 414).

(17) Così come invece suggerito da SATTA, *loc. ult. cit.*



rita, debba formare un corpo unico con l'atto ché, se per caso il mandato comparisse all'interno dell'atto stesso — ad esempio tra l'epigrafe e le premesse — si verserebbe pur sempre in un'ipotesi di violazione del comma 3 dell'art. 83 c.p.c. atteso che tale luogo non costituisce « la fine del documento » (18).

In sostanza non sembra corretto far discendere dalla presenza di spazi bianchi tra la fine del testo dell'atto e l'inizio della procura la nullità di quest'ultima: se infatti è vero che davanti ad un mandato *ad litem* allegato ad un atto introduttivo del giudizio sorge il sospetto che la parte non abbia potuto prendere cognizione dell'atto medesimo, è anche innegabile che nelle intenzioni del legislatore del 1950 (con la modifica dell'art. 125 c.p.c.) v'era la tendenza a voler attribuire rilievo non già alla tipologia di atti destinati a contenere la procura od al controllo esercitato su di essi dal titolare dell'azione, bensì al solo fatto che la prova dell'esistenza del mandato fosse fornita almeno al momento della costituzione (19).

In ordine, poi, proprio al controllo sull'atto affidato alla parte che rilascia il mandato, la Corte nega che sia legittima l'opinione di rimettere alla disponibilità delle parti la questione concernente la validità del rilascio della procura su foglio separato o allungato (20). L'affermazione trae vita, ancora, da un'inesatto punto di partenza, secondo il quale l'assolvimento dell'obbligo di rilascio del mandato, nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 83 c.p.c., si sostanzia nel rispetto di modalità (apposizione senza soluzione di continuità al termine del testo dell'atto) non prescritte dalla norma invocata.

La conclusione è che il vizio determinato dalla carenza del potere certificativo del difensore, per essere la procura non apposta nel corpo dell'atto, comporta la nullità del conferimento poiché il difetto va riferito ad un elemento dell'*edictio actionis*: nullità, secondo la Corte, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Si è di fronte, dunque, ad un ennesimo caso di nullità assoluta, che deve essere sanzionato anche senza una specifica contestazione della controparte (con buona pace del disposto del comma 1 dell'art. 157 c.p.c.).

La soluzione non può essere condivisa appieno perché passa attraverso l'affermazione del principio che, pur « in mancanza di una norma che stabilisca espressamente le conseguenze che derivano dall'inosservanza dell'art. 83, comma 3 c.p.c. » (21), si applicano alla fattispecie le disposizioni gene-

(18) Ci si scusi la provocatoria esemplificazione, che lo stesso SATTÀ, *loc. cit.*, aveva evitato di fare, pur non rinunciando all'utilizzo di un linguaggio al vetriolo (« non crediamo sia il caso di prendere sul serio il problema al quale la Corte bolognese ha dedicato tanta parte del suo preziosissimo tempo, e quindi non staremo a tracciare ascisse e coordinate per fissare il punto preciso in cui debba essere apposta la procura. Non vorremmo tra l'altro destare gelosia nei calcolatori del volo interplanetario » ...). Ma si è convinti che essa possa risultar utile per dimostrare l'arcaicità del principio affermato in sentenza, che non tiene conto tra l'altro della ormai comunissima prassi di utilizzare — nella redazione degli atti del giudizio — moderni sistemi di videoscrittura, i quali comportano la cucitura con punti metallici dei fogli singolarmente stampati: fogli che, aderendo all'insegnamento della Corte, non potrebbero mai dar vita ad un atto processuale, non essendo certa la necessaria continuità materiale per la presenza della famigerata spilletta metallica (in tal senso, acutamente, GUARNIERI, *op. cit.*, 296-297).

(19) In dottrina, per l'accento sul momento documentale del rilascio della procura anziché al tipo di atto ove è apposta insiste in particolare ANDRIOLI, *Commento*, I, cit., 238. Si veda anche MANDRIOLI, *Dei difensori*, cit., 936, secondo il quale è proprio il nuovo testo dell'art. 125 c.p.c. a rappresentare un elemento decisivo a favore della tesi più liberale in ordine alla non tassatività degli atti contemplati dall'art. 83 c.p.c. Nel medesimo ordine di idee ancora GUARNIERI, *loc. cit.*, in particolare nt. 14-15. Se così non fosse, nel senso che la procura rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto debba essere soltanto quella *ex art.* 2699 e 2703 c.c., il comma 2 dell'art. 125 c.p.c. si sarebbe dovuto scrivere così: « la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e soltanto osservando le forme di cui al comma 2 dell'art. 83 ».

(20) L'unico a dolersi dal mancato rispetto delle formalità in argomento dovrebbe essere, caso mai, il delegante, anche se per Cass. 6 agosto 1977 n. 3571, cit., è categoricamente escluso che tra le finalità dell'art. 83 c.p.c. possa rientrare la possibilità di controllo del titolare sull'atto redatto dal difensore. GUARNIERI, *op. cit.*, 295, osserva poi che in tutti i casi di invalidità della procura, per inosservanza del disposto dell'art. 83 c.p.c., l'eccezione è stata sempre sollevata dalla controparte (« la cui sollecitudine per gli interessi dell'avversario appare a dir poco singolare ») e mai dal delegante.

(21) Per GATTI, *op. cit.*, 649, « risulta difficile sostenere l'invalidità della procura mancando un riferimento normativo da cui desumere la nullità sia nella legge processuale che in quella sostanziale ». L'Autrice coglie la contraddizione dell'art. 83 comma ult. che appare « norma formulata in termini imperativi e tuttavia priva di sanzione ».

rali vigenti in tema di nullità degli atti processuali contenute nell'art. 156 c.p.c. Ma, se così è, l'esclusione assoluta dell'operatività dell'ultimo comma della disposizione da ultimo citata, in mancanza di obiezioni mosse sull'autenticità della sottoscrizione, risulta più che mai una petizione di principio. In altri termini, ammesso e non concesso che la procura debba essere inglobata nel contesto dell'atto, in difetto, l'omessa eccezione dell'avversario dovrebbe far ritenere come raggiunto lo scopo del mandato alla lite, che è quello — come visto — di assicurare la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale coinvolta in giudizio (22).

In conclusione, può dirsi — in una con autorevole dottrina (23) — che l'importante è che la procura, quando risulti autenticata dal procuratore, faccia corpo con l'atto, senza che ciò significhi necessariamente inerenza giuridico-funzionale tra mandato e testo dell'atto. Soluzione che nella fattispecie concreta esaminata dalle Sezioni unite non avrebbe neppure fatto fatica a prevalere, tenuto oltretutto conto della circostanza che la relazione di notifica dell'atto d'appello figurava redatta proprio di seguito all'apposizione della contestata delega.

RODOLFO MURRA  
*Istituto di diritto processuale civile*  
*Università « La Sapienza » di Roma*